

Il ruolo della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella formazione e nell'interpretazione delle norme di diritto internazionale privato.

- La Corte di Giustizia dell'Unione europea ha la funzione di interpretare in maniera autentica e vincolante il diritto dell'Unione attraverso il meccanismo del rinvio pregiudiziale in forza dell'art. 234 (*ex art.* 177) del Trattato che istituisce la Comunità europea ed ora art. 267 del TFUE.
- Il meccanismo interpretativo creato all'interno dello spazio dell'Unione è unico nel panorama internazionale, in quanto determina una collaborazione tra giudice nazionale e giudice sopranazionale che non ha precedenti.
- Si tratta di « un dialogo tecnico di giudici e tra giudici» attraverso il quale si determina una ulteriore forma di cooperazione giudiziaria diretta a garantire l'interpretazione uniforme delle norme dell'Unione.
- La competenza della Corte *ratione materiae* è stata notevolmente ampliata, in quanto ad essa è stata conferita competenza ad interpretare in via automatica l'intero sistema di diritto internazionale privato e processuale dell'Unione europea.
- Essa svolge un ruolo di unificazione e di propulsione del diritto internazionale privato e processuale.
- Nell'evoluzione della sua funzione nomofilattica, la Corte ha elaborato una serie di tecniche che hanno trovato applicazione nell'interpretazione delle norme degli atti normativi adottati nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia civile.
- Tra queste, l'utilizzo del criterio esegetico teleologico e sistematico, che, superando la mera interpretazione letterale, ha consentito il miglior perseguimento degli obiettivi del sistema.
- Nell'opera nomofilattica della Corte, ruolo crescente hanno assunto i preamboli dei regolamenti con i loro numerosi e dettagliati considerando, nei quali sono precisati i principi ed affermate le finalità che con i regolamenti medesimi l'Unione vuole perseguire.
- Inoltre la Corte, combinando il criterio sistematico con quello comparativo, è pervenuta all'elaborazione di nozioni autonome, evitando, in tal modo che tali termini possano assumere significati differenti da un ordinamento all'altro.
- Tra i risultati più significativi possiamo ricordare la nozione di consumatore, la qualificazione della materia civile e commerciale, la precisazione di cosa si debba intendere per luogo in cui è avvenuto l'evento dannoso.

Le competenze della Corte di Giustizia.

- La Corte di Giustizia è competente a decidere in sede di rinvio pregiudiziale sulle materie del **Titolo V della parte terza del TFUE** (cooperazione giudiziaria in materia civile) ex art. 267 TFUE.
- Si tratta del rinvio in interpretazione da parte dei giudici nazionali allorché l'applicazione delle norme comporti la soluzione di un dubbio sul suo significato e tale soluzione risulti necessaria per emanare la sentenza del giudice nazionale.
- Il rinvio pregiudiziale, a partire dal Trattato di Amsterdam, ha ad oggetto i regolamenti adottati nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia civile e, poiché non è prevista alcuna disposizione dedicata alla loro interpretazione da parte della Corte di Giustizia, il contenuto dei regolamenti è soggetto, pertanto, alle norme ordinarie in materia di rinvio pregiudiziale.
- **Il Trattato di Amsterdam**, all'art. 68 par. 1, aveva circoscritto la legittimazione ad investire la Corte di Giustizia di questioni pregiudiziali relative all'interpretazione delle norme adottate in forza del **Titolo IV** (Visti, Asilo, Immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone). Questa disposizione stabiliva, infatti, che la procedura d'interpretazione pregiudiziale si applicasse alle norme contenute in tale titolo, solo quando la causa fosse pendente di fronte al giudice di ultima istanza e, quindi, solo di fronte ad un giudice contro le cui decisioni non potesse proporsi un ricorso di diritto interno.
- La restrizione delle giurisdizioni legittimate era motivata dall'eterogeneità delle situazioni regolate dal Titolo IV del Trattato di Amsterdam. I limiti al meccanismo erano previsti per ragioni fondate sull'esigenza di evitare un eccesso di richieste alla giurisdizione dell'Unione europea, ma anche sulla necessità di scoraggiare l'uso della tecnica del rinvio per rallentare lo svolgimento dei processi. Ma di fronte al rapido sviluppo della normativa comunitaria, adottata attraverso lo strumento del regolamento, diventava auspicabile il superamento della restrizione posta dall'art. 68, al fine di garantire una effettiva applicazione uniforme del diritto a mezzo la preziosa attività di uniformazione in via giurisprudenziale svolta dalla Corte.
- Tale restrizione non è più prevista nel Trattato di Lisbona : il rinvio, quindi, potrà essere presentato alla Corte di Giustizia da tutti i giudici, anche quelli di prima istanza e quelli di appello, considerando tali anche i giudici che si pronunciano sul giudizio di opposizione proposto nei confronti di un decreto di exequatur di una decisione straniera.
- L'art. 267 TFUE attribuisce alla Corte di Giustizia anche la competenza a pronunciarsi in via pregiudiziale sulle questioni relative alla validità e all'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione.

Gli effetti delle sentenze rese dalla Corte ex art. 267 TFUE.

- Con riguardo agli effetti delle sentenze rese dalla Corte ex art. 267 TFUE, sia quelle sui quesiti interpretativi che quelle relative all'invalidità in tutto o in parte di un atto, esse hanno efficacia *ex tunc*, non incidendo, tuttavia, mai sui rapporti che, nell'ambito degli ordinamenti interni, risultino coperti da giudicato.
- Di fronte alla necessità di giungere a decisioni in tempi brevi, con una modifica dello Statuto della Corte, è stata aggiunta la possibilità di prevedere, in sede di regolamento di procedura, « un procedimento accelerato» e, per i rinvii nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia « un procedimento d'urgenza» (art. 23 *bis*).

Principi generali elaborati dalla Corte di Giustizia.

- La Corte, nello svolgimento della sua funzione nomofilattica, ha elaborato alcuni principi che costituiscono il nucleo centrale del diritto internazionale privato. Tra questi, la rilevanza dell'autonomia della volontà, il principio della tutela del contraente debole, quello di prossimità.
- La Corte ha anche elaborato il concetto di ordine pubblico processuale, identificandolo con i requisiti essenziali del giusto processo, ai sensi dell'art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo.